ASU FC
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Tra

l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale

e

le Organizzazioni sindacali della medicina generale di cui all'art. 15 dell'ACN 15 gennaio 2026,

viene stipulato il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

avente ad oggetto

RELAZIONI SINDACALI
CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA MEDICINA GENERALE
NELL'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

Premesso che:

- il sistema delle relazioni sindacali con i professionisti convenzionati è definito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dagli accordi collettivi nazionali;
- si rende necessario attualizzare tali disposizioni nel contesto dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale nonché regolamentare specifici aspetti organizzativi ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza delle relazioni sindacali aziendali, rinviando per quanto non precisato alle norme sopra richiamate;

le Parti convengono quanto segue.

Art. 1
Finalità

1. La rappresentanza aziendale delle Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale FIMMG, FMT, SMI e SNAMI e la Direzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale intendono promuovere il valore e l'integrità delle relazioni sindacali al fine di preservare e accrescere il bene comune costituito dal servizio pubblico.
2. In particolare e nel rispetto dei principi di cui agli articoli seguenti, le Parti concordano di valorizzare lo spazio di dialogo e confronto previsto dall'ACN nel tempo vigente sui temi concernenti le modalità di esercizio della prestazione professionale dei medici di medicina generale nel quadro della missione istituzionale dell'Azienda nonché sul modello di assistenza sanitaria e sociosanitaria.
3. L'Azienda garantisce il perseguimento della finalità di cui sopra attraverso la Direzione strategica, il Dipartimento assistenza territoriale (in seguito: l'Area dipartimentale Assistenza distrettuale) e la SOC Relazioni sindacali e applicazioni contrattuali.

Art. 2
Legalità

1. Le Parti sono consapevoli che il principio costituzionale di legalità è strumento di garanzia e di coesione sociale, capace di comporre in un quadro armonico i diversi e contrapposti interessi in campo. Pertanto si impegnano al rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, delle linee d'indirizzo regionali e dei principi contabili, applicandoli con diligenza ed equità.
2. In particolare, le Parti si impegnano a respingere ogni comportamento inteso a ottenere vantaggi individuali o di gruppo mediante azioni contrastanti con le norme vigenti, anche al fine di assecondare pressioni esterne.

Art. 3
Correttezza delle relazioni

1. Premesso che l'Azienda è tenuta a garantire la libertà e l'attività sindacale, le Parti, nel contemperamento dei rispettivi interessi, si impegnano all'impiego di strumenti di dialettica e di pressione sulla controparte sempre proporzionati all'oggetto della discussione e rispettosi della dignità delle persone e dei ruoli rivestiti. Tale sistema relazionale fondato su principi di correttezza e trasparenza consente di prevenire e risolvere eventuali conflitti e di attuare proposte migliorative.

Art. 4
Trasparenza e riservatezza

1. L'Azienda garantisce la trasparenza del proprio operato, intesa come accessibilità a dati e informazioni pertinenti alle relazioni sindacali e riconosce alle Organizzazioni sindacali il diritto di conoscere i processi decisionali, le modalità di erogazione e accesso ai servizi e i criteri di gestione delle risorse finanziarie e del personale, in tal senso valorizzando il loro ruolo di soggetti del dialogo sociale con particolare riguardo ai temi dell'organizzazione dei

servizi sanitari e della tutela della salute dei cittadini.

2. L'Azienda adempie in primo luogo e in via generale agli obblighi di trasparenza del proprio operato mediante la pubblicità legale dei provvedimenti nonché attraverso la sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

3. Nell'esercizio delle prerogative proprie, qualora le organizzazioni sindacali chiedano accesso – purché in forma motivata e con indicazione, ove possibile dei documenti di riferimento – ad atti formalizzati dall'Azienda o dalla medesima utilizzati quali atti presupposti, l'Azienda deve comunicare l'eventuale motivato diniego entro quindici giorni dalla richiesta o, entro trenta giorni, dimettere gli atti richiesti.

4. Le Parti si impegnano a mantenere riservati, qualora definiti come tali, i dati e le informazioni ricevuti nel corso degli incontri, a tal fine qualificando come informazione riservata qualsiasi notizia di natura confidenziale inerente all'Azienda.

Art. 5
Prevenzione del conflitto d'interessi

1. Nel rispetto del mandato istituzionale da un lato e sindacale dall'altro, le Parti si impegnano alla dichiarazione e rimozione di situazioni di conflitto d'interesse nel caso di scelte aventi diretto impatto sugli interessi personali, anche di natura non patrimoniale.

Art. 6
Svolgimento degli incontri

1. La partecipazione sindacale alle riunioni del Comitato e alla trattativa per la stipula degli accordi attuativi aziendali avviene nel rispetto dell'ACN nel tempo vigente.

2. Il livello di negoziazione aziendale, finalizzato alla stipula dell'accordo attuativo aziendale, specifica i progetti e le attività dei medici convenzionati la cui disciplina è demandata a tale livello di contrattazione.

3. Ciascuna organizzazione accredita i propri componenti e comunica tempestivamente eventuali variazioni. L'eventuale partecipazione di esperti è comunicata anticipatamente con specificazione degli argomenti di intervento tra quelli previsti all'ordine del giorno.

4. L'Azienda si impegna a proporre un calendario minimo annuale di sedute del Comitato, da tenersi con cadenza almeno bimestrale, successivamente integrato in relazione alle esigenze nel tempo emergenti. In caso di urgenza, il medesimo è convocato con preavviso di almeno otto giorni.

5. L'ordine del giorno del Comitato è definito dall'Azienda, tenuto conto anche delle richieste emerse durante gli incontri. Ogni organizzazione può chiedere, fino a dieci giorni prima della seduta fissata, l'integrazione degli argomenti. Qualora l'Azienda non ritenga possibile la discussione sull'integrazione proposta, il punto all'ordine del giorno è inserito nella successiva convocazione.

6. L'eventuale richiesta di rinvio di un incontro del Comitato già convocato è inviata all'Azienda e contestualmente alle altre Parti a cura dell'organizzazione richiedente almeno cinque giorni prima della seduta.

7. La documentazione inerente agli incontri convocati, eventualmente integrata con i riferimenti normativi e contrattuali, è inviata unitamente alla convocazione almeno quindici giorni prima della seduta, al di fuori del caso della convocazione urgente. In presenza di temi complessi l'Azienda può riservarsi l'illustrazione diretta dei contenuti nel corso degli incontri. In tal caso, ciascun rappresentante può chiedere il rinvio della discussione alla seduta immediatamente successiva e la trasmissione della relativa documentazione.

8. Considerato che, come stabilito dall'ACN, il Comitato per la medicina generale ha funzioni consultive, di monitoraggio e regolamentari, le riunioni sono documentate da verbale sintetico redatto a cura dell'Azienda, da cui risulti, ai fini della validità, che le determinazioni

sono state assunte unitariamente o con il parere favorevole della parte pubblica e delle Organizzazioni sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno delle deleghe.

9. La bozza del verbale è messa a disposizione delle Parti entro venti giorni successivi alla seduta, per eventuali modifiche da parte delle Organizzazioni sindacali da comunicare entro quindici giorni dalla trasmissione. Decorso il termine, il testo medesimo, sottoscritto dal presidente e dal funzionario verbalizzante, si ritiene definitivo e viene formalmente inviato alle Parti. Nel caso in cui l'Azienda non concordi con le eventuali rettifiche proposte, il verbale viene valutato nella successiva seduta del Comitato.
10. Le registrazioni audio delle riunioni sono conservate agli atti della SOC Relazioni sindacali e applicazioni contrattuali e sono consultabili nel corso delle sedute del Comitato o presso la sede della struttura previo accordo con il direttore/la direttrice *pro tempore*.

Art. 7
Disposizione finale

1. Le parti si impegnano ad applicare la presente intesa secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza.

Udine, 14-21.09.2026

Direttore generale, dott. Denis Caporale

FIMMG, dott. Khalid Kussini

FMT, dott.ssa Maria Mainardis

SMI, dott. Federico De Liva

SNAMI, dott.ssa Elisa Indri

